

STATUTO

DOUBLE MED SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA DONATO DE
LEONARDIS 33

Numero REA: FG - 333966

Codice fiscale: 04512750714

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato	4 ^a	all'atto
Repertorio n.	107171	
Raccolta n.	25750	

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)

1.1 È costituita la Società Cooperativa Sociale "DOUBLE MED SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, è regolata dalla legge 381/1991 e dal decreto 112/2017 in quanto Impresa Sociale finalizzata nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

1.2 La cooperativa ha sede nel Comune di Foggia.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Spetta, invece, ai soci istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata illimitata, salvo proroga o anticipato scioglimento, il tutto a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, che non ha fini di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata, e svolge, pertanto, la propria attività con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 4 (Oggetto)

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa, così come sopra definita attraverso

la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381., la Cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, ha come oggetto attraverso la progettazione, realizzazione, sperimentazione e gestione di servizi sanitari, sociali educativi ed assistenziali resi alla persona in ogni fase della sua vita.

4.1 La Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in modo integrato, servizi alla persona in ogni forma diretta o indiretta:

- servizi socio assistenziali;
- servizi socio-sanitari;
- servizi sanitari;
- servizi educativi vari

A titolo indicativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti specifiche attività:

- assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, occupazionale e educativa alla persona, in ogni fase della vita, in ogni stato patologico e non, in ogni ambito in cui essa dimori, quali abitazione propria, strutture residenziali, centri diurni, comunità alloggio per portatori di handicap, disagio psichico;
- assistenza sociosanitaria e generica a carattere domestico, alberghiero;
- gestione di strutture residenziali, semi residenziali, socio-sanitarie, sanitarie e parasanitarie, pubbliche o private, educative e ricreative, proprie o di terzi, attraverso attività dei propri soci in conformità agli scopi precipui della cooperativa;
- gestione ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, day hospital, centri di fisioterapia;
- gestione di servizi di assistenza e vigilanza per bambini presso colonie, centri ricreativi, asili nido, scuole materne e simili;
- erogazione a domicilio di servizi generici, di carattere domestico di integrazione alle eventuali esigenze familiari in genere;
- servizi di igiene e sanificazione, risanamento di immobili civili, pubblici e privati; tutela e prevenzione della salute, mediante interventi specifici di informazione ed educazione sanitaria, sia individuali che collettivi;
- prevenzione sanitaria attraverso progetti di

ingegneria ambientale (valutazione dei rischi legati all'atmosfera, alle acque, ai rifiuti solidi, all'inquinamento. Acustico, elettromagnetico, all'impatto ambientale in genere);

- prevenzione sanitaria attraverso progetti di intervento negli ambienti di lavoro (ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni);

- ricerca e formazione nei settori sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale educativo ed in quelli di attività psico-sociale (scuola, servizi sociali, istituti di recupero, ecc.); ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di assistenza per l'individuazione e la rilevazione dei bisogni della realtà sociale ed in particolare della realtà in cui la Cooperativa opera;

- formazione professionale, strutturazione ed erogazione di corsi di aggiornamento e/o formazione costante per la compagine sociale propria, al fine di una partecipazione consapevole e attiva alla cooperazione sociale e per la promozione umana dei propri soci, sia in relazione alle attività specifiche e generiche svolte dalla Cooperativa che per conto di terzi.

4.2 Potrà fornire alle persone anziane, autosufficienti o non autosufficienti, un servizio completo di assistenza domiciliare che si articola nelle seguenti prestazioni:

- pulizia e riordino dell'abitazione;
- igiene della persona;
- lavaggio vestiario e biancheria;
- disbrigo pratiche burocratiche, pagamento utenze, effettuazione di acquisti o di commissioni, trasporto fuori sede, accompagnamento con o senza mezzi propri;
- assistenza continuativa (badanti) per persone non autosufficienti;
- soccorso in casi di emergenza;
- assistenza infermieristica;
- attività di completamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani.

4.3 La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione

degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese o in consorzi che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) promuovere o partecipare a consorzi collettivi di garanzia fidi;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge n. 59 del 1992 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;

5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 della Legge n. 127 del 1971, dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 03.03.1994 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

4.4 La Cooperativa potrà svolgere la sua attività mediante la promozione e la stipula di convenzioni con enti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

Per l'erogazione delle proprie attività in cui sia necessaria la presenza di personale altamente qualificato e non disponibile al proprio interno, la Cooperativa potrà avvalersi della collaborazione di studi associati specifici, chiaramente e specificamente individuati, di cui siano provate la qualificazione e la trasparenza.

Per quanto riguarda le attività svolte da soci professionisti e non, iscritti ad albi, si fare

riferimento, oltre che alla filosofia della cooperazione, ai propri Codici Deontologici ed etici ed alla normativa propria vigente.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme e in materia di esercizio di professioni riservate per il quale ~ richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

4.5 La Cooperativa potrà esercitare l'attività in settori aventi oggetto analogo, affine o connesso a quelli sopra indicati e potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, nonché compiere tutte le iniziative immobiliari e commerciali che saranno ritenute necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa svolgerà tutte le sue attività volendosi avvalere di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali ed economiche previste dalla vigente normativa anche comunitaria o da normativa che in futuro dovesse essere emanata anche in ambito comunitario, la cooperativa inoltre per il raggiungimento degli scopi sociali potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa, inoltre, con deliberazione dell'Organo Amministrativo potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative alla propria, e potrà consociarsi o consorziarsi con altre cooperative per rendere più efficace la propria azione, nonché aderire ad associazioni di categoria.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, di conseguenza la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o servizio.

Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci.

5.1 Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in quanto esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro,

attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

5.2 Ai sensi del terzo comma dell'art. 23 del D. Lgs. Cps 1577 del 1947 così come modificato dall'art. 14 della Legge n. 59 del 1992 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

5.3 In ogni caso, non possono divenire soci quanti esercitano, in proprio, imprese identiche o affini in concorrenza con quella esercitata dalla cooperativa, o partecipino a cooperativa che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa, il tutto ai sensi delle vigenti leggi.

5.4 Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono essere ammessi soci volontari che saranno iscritti in una apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

5.5 Sono ammessi soci fruitori dei servizi della cooperativa, ma la loro ammissione sarà possibile solo quando la cooperativa avrà superato il numero di venti soci cooperatori. Il rapporto fra la cooperativa ed i soci fruitori dei suoi servizi sarà disciplinato da un apposito regolamento.

Fino a quando saranno applicabili le norme sulla cooperativa a responsabilità limitata il diritto di controllo individuale del socio non amministratore e la responsabilità degli amministratori saranno regolati dall'art. 2476 c.c.

5.6 Sono ammessi soci onorari che possono essere per i notevoli meriti acquisiti o particolare rinomanza della loro persona e che sono in grado di dare lustro alla cooperativa. Possono essere ammessi come soci onorari anche i soci lavoratori della cooperativa che hanno interrotto il rapporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età previsti per la maturazione del diritto a pensione e che nel corso della loro attività lavorativa hanno particolarmente contribuito al raggiungimento delle finalità sociali della cooperativa. I soci onorari ordinariamente non partecipano all'attività della cooperativa se non

alla stregua dei soci volontari. Le loro quote e i loro conferimenti si intendono dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti sugli utili di esercizio. I soci onorari hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci ma non possono essere eletti alle cariche sociali. I soci onorari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

5.7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 6 (Soci cooperatori ordinari)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda

scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione, delle specifiche competenze possedute;
- c) dichiarazione di impegno alla sottoscrizione di almeno numero una (1) quota del capitale sociale nei limiti fissati dall'articolo 2525 del Cod. Civ.;
- d) dichiarazione d'impegno al versamento del sovrapprezzo che sarà reso noto al socio al momento dell'approvazione del bilancio d'esercizio nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'organo amministrativo;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

6.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nelle forme di legge.

6.5 L'Organo amministrativo deve motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, entro sessanta (60) giorni, agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.6 L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti dei soci)

7.1 I conferimenti dei soci, nel rispetto delle

vigenti leggi, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, sono rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ai limiti di legge, da quanto previsto dal presente statuto e devono essere eseguiti nei tempi stabiliti dall'organo amministrativo.

7.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

8.1 Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Art. 9 (Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, codice civile;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) mettere a disposizione le proprie capacità lavorative e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.

9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati

dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte;
2. in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e

Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

f) che non adempia, senza giustificati motivi, puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Nei casi indicati alle lettere b), c) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo dopo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.3 L'esclusione è comunicata ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 lettera c) e 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

14.3 Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.2. Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 (Termini di prescrizione, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questa non sia stata richiesta entro cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad apposita riserva indisponibile.

16.2 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.3 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza

della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 17 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 17.1 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21 punto primo lettera b) del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50 (cinquanta).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci); tale limite non si applica tuttavia ai soci operatori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 c.c.

Art. 17.2 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvede ad indicarne altro gradito ovvero provvede a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanta previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 17.3 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti nelle Assemblee della cooperativa:

- 1. voto per conferimento fino a € 500,00;
- 2. voti per conferimento da € 550,00 a € 1.000,00;
- 3. voti per conferimento da € 1.050,00 a € 5.000,00;
- 4. voti per conferimento da € 5.050,00 a € 10.000,00;
- 5. voti per conferimento superiore a € 10.050,00.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 17.4 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minima di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanta espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci

cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, è formato da quote di valore nominale pari ad Euro venticinque virgola zero zero (25,00) ciascuna;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19.1, lettera a), e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, ai soci esclusi o agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 19.1, lettera a);
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
- f) da qualunque liberalità, lascito o contributo pubblico o privato venga fatto a favore della Cooperativa.

18.1 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

19.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi

all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

19.5 Gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 20 (Utili)

20.1 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, ove consentito dalle vigenti leggi, come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

20.2 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve straordinarie indivisibili non ripartibili tra i soci né durante la vita della cooperativa, né al suo scioglimento.

Art. 21 (Ristorni)

21.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

21.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività;

i conferimenti effettuati rappresentati da azioni

Art. 22 - Strumenti finanziari (titoli di debito)

emessi dalla cooperativa.

La cooperativa può emettere gli strumenti finanziari (titoli di debito) previsti dall'art. 2526 c.c. secondo la disciplina prevista per le cooperative per azioni. I rapporti fra i sottoscrittori di questi strumenti finanziari e la cooperativa saranno disciplinati da un apposito regolamento da adottarsi con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

In ogni caso, gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore di 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'articolo 17, 3° comma, lettera d), del presente atto costitutivo.

Inoltre, finché sarà applicabile alla cooperativa la disciplina della società a responsabilità limitata gli strumenti finanziari emessi dovranno essere privi di diritti connessi all'amministrazione della cooperativa ed essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati e non ai risparmiatori. In tal caso, prima dell'emissione di questi strumenti finanziari, occorrerà modificare l'atto costitutivo ed istituire il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2453 c.c.

TITOLO V

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 23 (Decisioni dei soci)

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. Dei Sindaci, o comunque dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni statutarie;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli

amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.
i) l'approvazione dei regolamenti interni;
l) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

23.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) possono essere adottate mediante consultazione scritta nelle forme di cui al successivo articolo 24.

23.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 23.

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

24.1 Le decisioni dei soci sono espresse mediante la consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

25.1 Con riferimento alle materie indicate nelle

lettere d) ed e) del precedente articolo 23.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale ove ha sede la cooperativa.

25.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

25.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

25.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine

del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

26.1 L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, o collegati in videoconferenza, o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.

26.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o dei partecipanti. Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e nomina dei liquidatori, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, le deliberazioni devono sempre essere prese col voto favorevole di almeno la metà dei soci con diritto di voto, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Art. 27 (Votazioni)

27.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

27.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

27.3 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

27.4 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

27.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore, nel rispetto delle disposizioni di legge e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega ed il diritto di intervenire saranno accertati dal Presidente dell'Assemblea e la relativa documentazione sarà conservata dalla cooperativa.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

28.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI

Amministrazione

Art. 29 (Composizione del consiglio di amministrazione.)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

I soci finanziatori sottoscrittori degli strumenti finanziari emessi dalla cooperativa possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, almeno i due terzi degli Amministratori devono essere soci cooperatori. Un solo Amministratore può non essere socio della cooperativa

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio od una persona estranea alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che è anche il rappresentante legale della cooperativa, sostituibile, nel caso di assenza od impedimento, dal vice presidente.

Art. 30 (Durata in carica degli amministratori.)

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti del numero di mandati finché si applicheranno alla cooperativa le norme sulle società a responsabilità limitata (venti soci), dopo di che il limite di rieleggibilità sarà di tre mandati consecutivi.

In qualunque tempo gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 31 (Convocazione e deliberazioni del

consiglio di amministrazione.)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Revisore unico.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data e dell'ora fissate per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica, anche nelle forme di cui al comma successivo.

Finché si applicheranno le norme sulla società a responsabilità limitata, saranno validi i voti dei Consiglieri espressi per iscritto che giungeranno alla sede legale della cooperativa o all'indirizzo riportato nell'avviso di convocazione entro un'ora dall'inizio del Consiglio di Amministrazione con le seguenti modalità: lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex, fax, posta elettronica certificata, posta elettronica od altro documento informatico su cui sia stata apposta la firma digitale del Consigliere. In questo caso, l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere per esteso le deliberazioni proposte.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti od espressi per iscritto nelle forme previste dal comma precedente. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Poteri del consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità delle leggi e dell'atto costitutivo. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere il bilancio e la relativa relazione annuale di accompagnamento sul carattere mutualistico della cooperativa prevista dall'art. 2545 c.c.;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente atto costitutivo, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, l'ambito delle varie fasi lavorative ed i criteri per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni lavorative dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e i contratti di ogni

genere inerenti all'attività sociale;

f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 30 del presente atto costitutivo;

g) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e del presente atto costitutivo siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti Pubblici.

k) nominare su autorizzazione dell'Assemblea un Direttore Generale ed altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri (Amministratore Delegato).

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Rinuncia, decadenza, scadenza dei consiglieri di amministrazione.)

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore unico.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri soci o sottoscrittori di strumenti finanziari che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio o di sottoscrittore di strumenti finanziari.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono

sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Revisore unico con le modalità dell'art. 2386 c.c. purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza di amministratori nominati dall'assemblea il Consiglio deve convocare con urgenza l'Assemblea per sostituire gli Amministratori decaduti, rinunciari o che comunque siano venuti a mancare nell'esercizio.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito, cioè nominato dall'Assemblea.

Art. 36 (Poteri di rappresentanza legale del presidente.)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da Pubbliche Amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione, egli potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione od effettuare transazioni sulle liti stesse.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

TITOLO VII

Organo di controllo

Art. 37 - Revisore unico.

Ove ricorrano i presupposti di legge ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la cooperativa nominerà un organo di controllo nominato e funzionante ai sensi di legge.

Il Revisore unico dura in carica tre esercizi ed è

rieleggibile.

Il Revisore unico termina il suo mandato alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica e che deve provvedere alla sua sostituzione od alla sua rielezione, ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 21 del presente atto costitutivo.

Il Revisore unico ha diritto al compenso per le sue prestazioni professionali, a meno che non vi rinunci. Il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Il Revisore unico della Cooperativa viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 (Collegio sindacale e Sindaco Unico)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo cantabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis terzo comma c.c. ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 - bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea provvede alla nomina del Collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento)

39.1 La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.

39.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea straordinaria, eventualmente convocata dall'organo amministrativo, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, ferma, comunque, l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

40.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Foggia anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente, ferma restando la possibilità del ricorso al Giudice Ordinario prevista dalla legge.

Art. 42 (Regolamento interno sul funzionamento della cooperativa e sul rapporto fra cooperativa e soci lavoratori.)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore Generale, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 28.

Il regolamento disciplinerà i rapporti fra

cooperativa ed i soci lavoratori riguardo all'effettuazione delle loro prestazioni lavorative e per la determinazione delle loro retribuzioni sulla base dei contenuti per esso previsti dall'art. 6 della Legge n. 142 del 2001.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali e sanzioni disciplinari per l'attività prestata dai Soci.

Art. 43 (Rapporti fra società cooperativa e soci cooperatori. Prestazioni lavorative di essi.)

Il socio lavoratore, con la propria adesione alla cooperativa, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale partecipa alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda attraverso l'utilizzo dei mezzi di produzione di essa. Il socio, inoltre, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale e partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici di essa ed alla decisione sulla loro distribuzione. Egli presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le sue capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro della cooperativa e con le modalità previste dall'atto costitutivo e dal regolamento sociale di cui all'articolo precedente.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con la sua prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e l'atto costitutivo assume valore di "patto societario".

Il socio cooperatore stabilisce con la propria adesione o successivamente ad essa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la società cooperativa, in forma subordinata od autonoma od in qualsiasi altra forma contrattuale prevista dalla legge, con cui egli contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, così come previsto dall'art. 1, della Legge n. 142 del 2001.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme lavoristiche, previdenziali e fiscali previste dalle leggi vigenti.

Art. 44 - Trattamento economico dei soci. Ristorni.

Ai soci lavoratori, quali effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio in termini di ristorni deliberati dall'assemblea nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 del DPR n. 601 del 1973 e dall'art. 3 della Legge 142 del 2001.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto fra socio e cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea anche ai sensi del precedente art. 17, lettera e), di questo atto costitutivo.

Art. 45 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni dell'atto costitutivo.

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente atto costitutivo.

Art. 46 - Requisiti mutualistici prescritti dall'art. 2514 del Codice Civile.

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dell'atto costitutivo:

- a) il divieto di distribuire dividendi ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,50 punti percentuali, calcolato sul capitale effettivamente versato (art. 17 del presente atto costitutivo);
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore di 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art. 18 del presente atto costitutivo);
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori (art. 17 del presente atto

costitutivo);

d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli articoli 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992 (artt. 14 e 37 del presente atto costitutivo).

Art. 47 - Disposizioni transitorie e finali.

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità prevalente come richiamati dall'articolo 2514 del Codice Civile e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, modifiche introdotte al Codice di Amministrazione digitale con il D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235.